

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli e cofirmatari per la modifica della Legge edilizia

del 30 gennaio 2007

Lo scopo di questa iniziativa generica è quello di affrontare e risolvere quei limiti e quelle situazioni discriminatorie che spesso si riscontrano nell'applicazione della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (in seguito: LE)

Di seguito vengono segnalate alcune situazioni di controsenso:

1. Di fronte a un progetto edilizio, la LE concede diritto di opposizione unicamente al proprietario confinante o a un diretto interessato. Non di rado, tuttavia, vi è un interesse preponderante, e a volte pubblico.
2. Il termine di opposizione è fissato in 15 giorni e non viene sospeso dalle ferie giudiziarie. In realtà, a volte succede che questo termine - già di per sé eccessivamente breve - venga sfruttato dai promotori di un progetto edilizio non pienamente conforme al Piano regolatore nel momento in cui il vicino si assenta per ferie o per malattia oppure risulta residente all'estero.
3. Di fronte a progetti non in regola, succede poi non di rado che i Servizi generali del Dipartimento si limitino ad applicare, di regola, le leggi di loro competenza, evitando di ravvisare eventuali inadempienze dei Comuni interessati. Analogamente, di fronte a progetti non in perfetta regola con il Piano regolatore, capita altresì, a volte, che siano negligenti pure gli uffici tecnici comunali preposti all'esame. Altre volte ai servizi comunali manca la competenza per esaminare da un punto di vista giuridico o tecnico il progetto.
4. In caso di abusi edilizi risulta poi che solo in una minoranza di situazioni essi sfociano in una procedura sanzionatoria. La procedura disciplinare, all'infuori di poche eccezioni, è di competenza del Municipio, a cui compete il collaudo e il quale regolarmente rinuncia a procedere (lo fa unicamente in presenza di denuncia di terzi).
5. Altre volte avviene che chi ha beneficiato di una licenza edilizia sia protetto nella sua buona fede, pur potendo appurare che la domanda edilizia era già illegale e non approvabile al momento in cui è stata presentata. In questo caso, sono quindi ritenuti responsabili dell'illegalità soltanto i servizi tecnici o i municipi, che sistematicamente non vengono sanzionati con nessuna multa.
6. Accade pure che i Municipi rinuncino sovente a entrare nel merito di opposizioni se queste vengono ritirate (ad esempio a seguito di un accordo tra istanti e opposenti). Tuttavia l'accordo bonale fra le parti non può esimere l'autorità comunale da una corretta applicazione della legge.

Sulla scorta di queste premesse formuliamo la seguente iniziativa generica, che dovrà comportare una modifica adeguata della Legge edilizia.

A.

Al fine di assicurare un maggior controllo ed uniformità di sanzioni a livello cantonale, la competenza disciplinare è interamente trasferita al Cantone, il quale diviene competente per

indagare su eventuali gravi negligenze dell'autorità comunale preposta all'esame dei progetti e per adottare le necessarie misure.

B.

Il termine per inoltrare opposizioni in materia edilizia è prorogato a 30 giorni ed è sospeso dalle ferie giudiziarie. La legittimazione è accordata anche a proprietari non confinanti che dimostrano di avere un interesse sufficientemente motivato; in tutti i casi, è accordata a ogni cittadino per progetti di interesse pubblico o che riguardano aspetti di interesse pubblico (vedi rispetto di norme ambientali o paesaggistiche).

Silvano Bergonzoli

Beretta-Piccoli F. - Boneff - Canonica G. -

Colombo (per il punto B.) - Fornera -

Gobbi N. - Marra - Mellini - Pinoja - Poli -

Quadri - Rusconi - Torriani